



**REGOLAMENTO DI PREVENZIONE
E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO
E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA.**

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e appendice del PTOF.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 dicembre 2019

INDICE

Premessa	pag.
Riferimenti normativi.....	pag.
Definizione di bullismo e cyberbullismo.....	pag.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE:

Il dirigente scolastico.....	pag.
Il referente d'istituto per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo	pag.
Il consiglio di istituto	pag.
Il collegio dei docenti.....	pag.
Il consiglio di classe.....	pag.
Il docente.....	pag.
Il personale ATA.....	pag.
I genitori	pag.
Gli alunni.....	pag.
Azioni per contrastare il fenomeno	pag.
L'intervento della scuola in casi di bullismo e di cyberbullismo.....	pag.
Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.....	pag.

PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del con delibera n. al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, viene inserito a pieno titolo nel Regolamento d'Istituto per divenirne parte integrante e sostanziale.

La nostra scuola si impegna, sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e più in generale di ogni forma di violenza, ad attivare strategie di intervento in sinergia con le famiglie, le associazioni di volontariato e tutte le istituzioni del territorio; a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione, offrendo occasioni per lo sviluppo del benessere psicofisico, della personalità e dell'identità a vantaggio del contesto sociale.

NORMATIVA

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581(percosse)-582 (lesione personale)- 595 (diffamazione)—610 (violenza privata)- 612(minaccia)-635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito) -2047 (danno cagionato all'incapace) -2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) del Codice Civile;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" MIUR Aprile 2015;
- dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7;
- dalle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo" - MIUR ottobre 2017;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06 "Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006)";
- dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 "Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La prima definizione di bullismo è stata data dallo psicologo Dan Olweus considerato il più grande studioso del fenomeno. Nelle sue prime ricerche negli anni 70 definisce “Il bullismo una violenza fisica, verbale o psicologica ripetuta, che si protrae nel tempo, con uno squilibrio tra vittima e carnefice. Il bullo sceglie la sua vittima e la perseguita per un tempo indeterminato. Con conseguenze devastanti nel tempo. Quindi uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.”

Con il termine «bullismo» si intendono quindi l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale. Questi sono da considerarsi sempre molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o il reato, invece gli atti del bullismo devono avere le seguenti caratteristiche:

Intenzionalità: cioè il fatto che il bullo metta in atto premeditadamente dei comportamenti aggressivi con lo scopo di offendere l’altro o di arrecargli danno.

Persistenza: l’interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

Asimmetria di potere: si tratta di una relazione fondata sull’instabilità e sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la vittima che non è in grado di difendersi.

Natura sociale del fenomeno: l’episodio di bullismo avviene frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo oppure sostenere e legittimare il suo operato.

È possibile distinguere il bullismo in tipologie:

Bullismo diretto e bullismo indiretto. Nel primo caso si fa riferimento ad azioni violente, che possono essere di tipo fisico o verbale, caratterizzate da un attacco esplicito nei confronti della vittima; nel secondo caso si fa riferimento ad azioni che mirano a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con gli altri; tipici esempi di bullismo indiretto sono la diffusione di calunnie o notizie false nei confronti di una persona, la sua esclusione da un gruppo o il suo sistematico isolamento.

Bullismo femminile: che fa leva sulla parte psicologica della vittima, motivo per cui è anche chiamato bullismo psicologico. Distrugge l'immagine esteriore ed interiore della vittima. Le forme tipicamente usate sono la calunnia, l'esclusione del gruppo (inteso sia come pari che gruppo classe), le prese in giro sul fisico, sul modo di vestire sul carattere e così via. Tali atteggiamenti hanno lo scopo di rafforzare l'immagine di colei che effettua bullismo rispetto al resto del gruppo, di colei che si sente e viene percepita come "leader". Questo tipo di bullismo ha l'enorme capacità distruttiva e l'incisività sull'autostima e sulla capacità di relazione; pur non ricorrendo, infatti, generalmente, alla violenza fisica, arriva lì dove la violenza fisica, spesso applicata dal sesso maschile, non arriva, indagando dapprima sul punto debole della vittima per poi infierire in modo assai continuo e costante. A risentirne è indubbiamente il senso di sicurezza nei confronti del gruppo e l'autostima, poi lo stile relazionale e quindi l'approccio con gli altri. Infatti la ragazza che subisce bullismo psicologico diventa chiusa in sé stessa e ha difficoltà relazionali.

Bullismo omofobico: Il bullismo omofobico si definisce in tutti gli atti di prepotenza e abuso che si fondano sull'omofobia, rivolti a persone percepite come omosessuali o atipiche rispetto al ruolo di genere. È un fenomeno sociale che riguarda in misura maggiore i maschi. I bersagli sono non solo adolescenti ma anche coloro che vengono percepiti diversi da stereotipi.

Il bullismo non si manifesta in situazioni isolate dal contesto sociale; solitamente gli atti di bullismo vengono attuati quando altri membri del gruppo sono presenti; persino quelli che non ci sono fisicamente nel momento in cui l'azione violenta viene effettuata sono comunque consapevoli di quello che succede. Quando altri soggetti assistono, il loro comportamento non può mai essere considerato neutrale. Essi possono tentare di difendere la vittima, oppure possono unirsi al bullo. Anche l'assenza di partecipazione comunica al bullo che nessuno si intrometterà a fermare il suo agito aggressivo.

I soggetti che prendono parte, direttamente o indirettamente, agli episodi di bullismo sono:

Vittima, chi subisce le prepotenze.

Bullo, chi attua le prepotenze; a volte non le attua direttamente ma si avvale di uno o più gregari.

Leader, figura importante in presenza del bullismo, *direttamente* perché potrebbe essere proprio il bullo e *indirettamente* perché la sua presenza in classe può essere determinante, influenzando in maniera positiva o negativa sugli eventi.

Gregari, sono gli amici del bullo, costituiscono con quest'ultimo il branco. A volte è uno di loro a perpetrare le violenze su commissione del bullo, perché il più forte.

Sostenitori, non partecipano direttamente all'azione ma sostengono il bullo, facendo il tifo, applaudendo, sbeffeggiando la vittima.

All'origine di questo comportamento ci possono essere varie motivazioni:

- Antipatia per la vittima
- Desiderio di entrare nelle grazie del bullo
- Coinvolgimento psicologico alla massa o alla situazione.

Spettatori neutrali, presenti durante le prepotenze ma non intervengono.

I motivi per cui non intervengono potrebbero essere:

- Indifferenza sociale
- Paura del bullo e del branco
- Mancanza di forza e carisma
- Pur non condividendo i modi del bullo nutrono antipatia per la vittima

Difensori della vittima, possono essere a loro volta deboli, incapaci di intervenire, troppo piccoli rispetto al branco. Da evidenziare, inoltre, che spesso a difendere la vittima sono più disponibili gli individui di sesso opposto.

Emarginato violento, pur non essendo direttamente connessa con il bullismo, in alcuni casi, questa figura, a seconda dei casi, può diventare sia bullo che vittima di bullismo.

Il termine cyberbullismo (c.d. «bullismo online») fu coniato dall'educatore canadese Bill Belsey nel 2002, e ripreso nel 2006 da Peter K. Smith e collaboratori che, proposero una definizione di cyber bullismo in relazione diretta con le definizioni convenzionali di bullismo. Pertanto, indica “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (v.art.1, c.2, l. 71/2017).

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Cyberstalking: insieme di comportamenti persistenti e persecutori messi in atto mediante l'uso delle nuove tecnologie con lo scopo di infastidire e perseguitare la vittima. Tali condotte possono comprendere anche minacce fisiche, a tal punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, in quanto riduce il “potere” - conseguenza della popolarità all'interno delle communities - della persona esclusa tra il gruppo dei pari.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyber bullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a

creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. Una forma particolare è il cyber sexual harassment, in cui la vittima riceve materiale sessuale o pornografico (video, foto, messaggi).

Impersonation: creazione di un'identità fittizia da parte del bullo al fine di entrare in contatto con la vittima e ottenere informazioni private che userà contro di lei. Altre volte il bullo crea un nuovo profilo sui social network, parallelo a quello della vittima designata, con lo scopo di offendere terzi o raccogliere maggiori informazioni sulla vittima. Infine, ci sono casi in cui il bullo riesce a venire in possesso della password della vittima e la modifica, impedendole così l'accesso al suo stesso profilo. Quest'ultima forma di aggressione può mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Happy slapping: letteralmente significa schiaffo allegro e designa un particolare fenomeno di bullismo online associato con il bullismo tradizionale. La vittima viene colpita da un compagno e videoripresa da un terzo, di fronte agli occhi di un gruppo di ragazzi. Successivamente il video viene fatto circolare in rete oppure tramite cellulari. Attualmente gli autori di *happy slapping* usano varie forme di violenza, sia fisiche che psichiche, atte a ridicolizzare ed umiliare le vittime, ignare delle videoregistrazioni.

Sexting: la pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti e/o immagini inerenti al sesso. Può avvenire per mezzo di messaggistica privata (es: WhatsApp o SnapChat) oppure in spazi pubblici come una bacheca di Facebook.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE:

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano in :

– **Culpa del “bullo” minore:** va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

– **Culpa in vigilando ed educando dei genitori:** Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

– **Culpa in vigilando, in educando ed in organizzando della scuola:** L’Art. 28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di aver adottato “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo e un team da esso coordinato;
- Adotta e sostiene una politica scolastica volta alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo coinvolgendo tutte le componenti della comunità scolastica;
- Prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Applica la normativa nel momento in cui venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

2. IL REFERENTE

- Collabora con il dirigente scolastico;
- Coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati anche all'educazione ed all'uso consapevole della rete internet;
- Promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day";

- Aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità integrando specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo ed a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

3. IL TEAM

È un gruppo ristretto di operatori della scuola e/o esterni che:

- Attua le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;
- Raccoglie le informazioni e conduce la valutazione dei casi di bullismo e cyberbullismo in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
- Sceglie l'intervento da mettere in atto;
- Gestisce il caso e monitora le azioni intraprese.

Fanno parte del Team: il dirigente scolastico, il referente del progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, l'operatrice psico-pedagogica, la referente del progetto Legalità...

4. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- Qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy si pronuncia, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

5. IL COLLEGIO DOCENTI

- Propone e delibera all'interno del PTOF progetti, attività e corsi di formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale docente ed ATA;
- Promuove e delibera azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, ATA, genitori ed esperti.

6. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- Segnala tempestivamente al dirigente scolastico situazioni di rischio attraverso apposita modulistica.

7. IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- Partecipa agli incontri di formazione deliberati dal collegio condotti da esperti di enti, associazioni del territorio e Università;
- Collabora, promuovendo il lavoro di rete, con gli esperti esterni ed i servizi socio-educativi presenti nel territorio.

8. IL PERSONALE ATA

- Vigila sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferisce tempestivamente al dirigente scolastico gli accadimenti di cui è testimone;
- Partecipa agli incontri di formazione deliberati dal collegio.

9. I GENITORI

- Trasmettono ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se il figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura), promuovendo, in sintonia con l'istituzione scolastica, l'uso consapevole di Internet e dei social;
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola, collaborano con l'Istituzione scolastica secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità ed informano i figli;
- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Informano prontamente la scuola su eventuali episodi di bullismo e di cyberbullismo di cui vengono a conoscenza o sono testimoni e collaborano nell'azione educativa di contrasto.

10. GLI ALUNNI

- Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti (peer education);
- Imparano le regole per rispettare gli altri quando sono connessi alle reti, ponendo particolare attenzione all'uso civile dei social;
- Non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche programmate dai docenti;
- Sono consapevoli che l'uso delle immagini-video acquisite all'interno dell'istituto è di esclusiva competenza dei docenti.
- Sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (dirigente scolastico, referente del bullismo/ cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc...) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

AZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO

Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo impone alla scuola di adottare una politica fatta di azioni coordinate in modo che tutte le figure adulte (docenti, personale non docente, dirigente, genitori) si assumano la responsabilità del compito educativo nei confronti degli alunni.

Le misure messe in campo dalla scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano tre ambiti distinti:

- a. La prevenzione
- b. La collaborazione con l'esterno
- c. L'intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo
- La prevenzione:

La nostra scuola prevede: corsi di formazione per il corpo docenti con esperti del settore (psicologi - Polizia di Stato e altre figure presenti sul territorio.) questo al fine di offrire maggiore competenza e professionalità; la promozione di progetti rivolti agli alunni delle classi 4^a e 5^a della scuola Primaria ed a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, esperti...); incontri formativi rivolti ai genitori.

- La collaborazione con l'esterno

Delibera azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, associazioni, polizia locale, servizi sociali, tribunale dei minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le forze dell'ordine, con la polizia postale, e con università, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità per contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni.

- L'intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo

L'Istituto ha un Regolamento di disciplina che prevede la sanzione di episodi collegati al bullismo e al cyberbullismo. Sono precisate le regole di utilizzo a scuola di computer, smartphone e altri dispositivi elettronici con le rispettive sanzioni disciplinari.

La referente mette a disposizione dei docenti, degli alunni e dei genitori libri, film e indirizzi di siti che trattano le tematiche del bullismo e cyberbullismo.

LINK UTILI:

- <http://www.minori.it/it/minori/linee-guida-del-miur-contro-bullismo-e-cyberbullismo>
- <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/>
- <https://www.sicurinrete.it/>
- <https://www.azzurro.it/en/node/112>
- <https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/>
- <https://www.commissariatodips.it/>
- <http://www.carabinieri.it/>

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne devono dare informazione immediata per iscritto al Dirigente Scolastico.

Qualora unitamente ai fenomeni di bullismo o cyberbullismo, si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate, al fine di individuare e mettere in atto provvedimenti non di carattere punitivo ma educativo, e di sanzionarli sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

☒ Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe

. Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile

☒ Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.

☒ Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);

☒ Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo

☒ Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo

☒ Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

☒ Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI EDUCATIVI, DA INDIVIDUARE E CONCORDARE ALL'INTERNO DEGLI ORGANI COMPETENTI

Le sanzioni previste devono ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al principio di riparazione del danno (Art.4 comma5). Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma2). Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari ...
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONE

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante le ore di lezione.	<p>Ritiro temporaneo del cellulare.</p> <p>Nota sul registro di classe.</p> <p>Convocazione della famiglia</p>	Docente
Reiterazione infrazione	Nota	Docente e C.d.C
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.	<p>Ritiro temporaneo del cellulare.</p> <p>Nota sul registro di classe.</p> <p>Convocazione della famiglia</p>	Docente
L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici	<p>Ritiro temporaneo del cellulare.</p> <p>Nota sul registro di classe.</p> <p>Intervento del C.d.C.</p> <p>Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.</p>	CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo.

<p>L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy</p>	<p>Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe.</p> <p>Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso.</p> <p>Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.</p>	<p>CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo</p>
<p>L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite social.</p>	<p>Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe.</p> <p>Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso.</p> <p>Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti</p>	<p>CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo</p>
<p>L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....) Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc</p>	<p>Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso.</p> <p>Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti.</p>	<p>CdC alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni della famiglia degli interessati, del DS e del Referente cyberbullismo.</p>

Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Garante per la protezione dei dati personali
Inviare all'indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

Il/La sottoscritto/a _____ (¹), nato/a a _____,
il _____, residente a _____, via/p.za _____,
tel. _____, e-mail/PEC _____

[inserire recapiti ai quale si può essere contattati e selezionare, di seguito, l'opzione pertinente],

minore ultraquattordicenne,

ovvero

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore _____, nato a _____ il _____.

SEGNALA

1. di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato vittima di cyberbullismo [eliminare la locuzione che non interessa]. In particolare, i comportamenti posti in essere, **realizzati per via telematica** e di seguito sinteticamente descritti, consistono in [selezionare la/e fatti-specie rilevanti]

- pressione
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

¹ Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d'età ultraquattordicenni ovvero da chi esercita la potestà genitoriale. Pertanto si prega il segnalante/reclamante di fornire le pertinenti informazioni.

ovvero

- diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore *[rimuovere l'informazione non rilevante]* allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

2. che la diffusione di contenuti lesivi dell'interessato/a è avvenuta *[selezionare la casella pertinente]*:

- sul sito internet _____ all'indirizzo web *[necessario indicare URL]*_____
- social media**[necessario inserire individuazione univoca]*_____
- altro*[necessario specificare]*_____

3. Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, *screenshot*, etc.):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

4. Inserire una sintetica descrizione dei fatti:

Tanto premesso, [*selezionare l'opzione pertinente*]

- considerato che il gestore del sito internet o del *social media* al quale è stata presentata l'istanza allegata per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta [*allegare la pertinente documentazione*];
- considerato che non è stato in grado di presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del *social media* non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media*,

RICHIEDE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di disporre, ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di [*selezionare la casella pertinente*]:

- aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso _____;
- non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.

Luogo, data

Nome e cognome

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all'Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.